CAMERA DEI DEPUTATI N. **7556-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 21 febbraio 2001

(Relatore: **ZACCHERA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 gennaio 2001 (v. stampato Senato n. 4634)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(BIANCO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(FASSINO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(DEL TURCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(LETTA)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 gennaio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 7556 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

ZACCHERA, *Relatore*

ALLEGATO

L'immagine dell'Africa presso l'opinione pubblica internazionale appare spesso legata al *cliché* di un Continente destinato ad un'inesorabile emarginazione. In realtà, un'analisi più attenta verso la situazione economica dei Paesi dell'Africa a sud del Sahara rivela un quadro assai composito, nel quale convivono realtà diverse e spesso tra loro divergenti, caratterizzato però globalmente da segni di un accresciuto dinamismo dei mercati interni (favorito a sua volta dai risultati macro-economici incoraggianti che si stanno registrando in alcune aree del Continente, grazie al concreto avvio di una liberalizzazione economica, ad una più rigorosa applicazione delle politiche concordate con le istituzioni finanziarie internazionali, ad un migliore impiego dei fondi dell'aiuto pubblico allo sviluppo), e oggetto di interesse degli operatori dei Paesi industrializzati, Italia compresa.

Negli ultimi anni, le esportazioni italiane verso l'Africa sub-sahariana hanno registrato, infatti, una costante tendenza alla crescita (+26 per cento tra il 1997 e il 1998), e gli investimenti diretti, che nel 1998 hanno fatto registrare una crescita notevolissima, sono passati da 49 a 216 miliardi. Parallelamente è aumentata la quota di mercato dell'Italia nell'area africana (dal 5,4 per cento delle importazioni mondiali del 1994 al 6,5 per cento del 1998), e il numero delle imprese esportatrici (da 22.532 del 1992 a 27.885 nel 1997, pari al 16,2 per cento del totale delle imprese italiane esportatrici).

Tale congiuntura impone la necessità di definire una politica economico-commerciale dell'Italia nei confronti dei Paesi africani a sud del Sahara volta a sviluppare ulteriormente, in primo luogo, la creazione di un quadro giuridico affidabile per gli operatori economici italiani presenti nell'area, attraverso la conclusione di accordi bilaterali per la promozione e la protezione degli investimenti.

L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti con lo Zimbabwe nasce, quindi, dalla considerazione della suesposta situazione, contemperata con le nuove esigenze di entrambi i Paesi. Esso vuole fornire un quadro organico agli imprenditori dei due Paesi creando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze, gli investimenti.

Lo Zimbabwe, con un reddito *pro-capite* di 750 dollari USA nel 1997 (equivalenti a 2.240 dollari USA in termini di potere di acquisto), è tra i Paesi meno agiati dell'Africa. L'economia interna dello Zimbabwe, nonostante l'impegno proteso a superare la congiuntura negativa (per via delle difficoltà incontrate nell'attuazione di alcune importanti misure di aggiustamento resesi necessarie per aumentare l'apertura del Paese vero l'esterno e ridurre il settore pubblico sia attraverso la privatizzazione di enti economici statali che il ridimensionamento di una burocrazia fortemente esuberante), si rivela ancora debole, ma la recente decisione presa dal Fondo monetario italiano (FMI), formalizzata il 2 agosto ultimo scorso, di rilasciare l'atteso pacchetto finanziario di 193 milioni di US$ in supporto alla bilancia dei pagamenti infonde un timido ottimismo per il ritorno di un ambiente macro-economicamente favorevole.

I rapporti di interscambio tra l'Italia e lo Zimbabwe, dell'ordine modesto di circa 200 miliardi di lire nel 1998, hanno registrato una sensibile contrazione, in linea con l'andamento globale degli scambi commerciali (-51,3 per cento le importazioni, -25,8 per cento le esportazioni nel 1998, rispetto all'anno precendente), ma ciò non deve scoraggiare a giudicare dello stato economico sfavorevole in cui versa attualmente il Paese. Le importazioni italiane sono costituite principalmente da argento, oro, platino, ghise speciali, cotone in massa, tabacchi greggi, pelli conciate, nichelio, rame e leghe; le esportazioni, da trattori, macchine non elettriche e loro parti, apparecchi di telecomunicazione, parti di autoveicoli, materiali di terracotta, macchine da ufficio, macchine alimentari e tessuti speciali.

* * *

La conclusione dell'Accordo, cui si è pervenuti dopo un lungo ed attento negoziato, rappresenta un compromesso tra le richieste avanzate dai zimbabwani e le nostre esigenze irrinunciabili ed esso tende a creare il necessario favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti nella Repubblica dello Zimbabwe ed a favorire una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi.

L'Accordo prevede una serie di garanzie per assicurare in ogni momento un equo trattamento agli investimenti effettuati dagli investitori italiani in quel Paese.

In particolare, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento « giusto ed equo », ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3). È prevista altresì la corresponsione di un adeguato indennizzo, liberamente trasferibile, per perdite derivanti da guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza nazionale, guerra civile o altri eventi simili sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

Le eventuali nazionalizzazioni o espropriazioni o sequestri, non potranno avvenire *de jure* o *de facto* direttamente o indirettamente se non nella fattispecie di fini pubblici o per motivi di interesse nazionale. In tal caso è prevista la corresponsione immediata ed effettiva di un giusto risarcimento, equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. Il risarcimento sarà effettuato nella valuta della Parte contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia rimasta convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore e calcolata al valore di mercato secondo gli *standard* di contabilità internazionale. L'importo risarcito sarà inclusivo di interessi calcolati al tasso di interesse commerciale. Viene inoltre contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo del risarcimento, laddove dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5).

Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).

Qualora dovesse insorgere una controversia tra la Parte contraente ospite e un investitore (gli investitori) dell'altra Parte Contraente, la Parte contraente ospite e l'investitore (gli investitori) cercheranno in primo luogo di comporre tale controversia in via amichevole. L'Accordo stabilisce, tuttavia, che ove tale tentativo fallisse, l'investitore interessato potrà a sua scelta decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, ovvero al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (articoli 9 e 10).

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica fra le Parti contraenti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali, e resterà in vigore per un periodo di tempo illimitato, salvo denuncia scritta da una delle Parti contraenti non più tardi di un anno prima della sua scadenza (articoli 13 e 14).

L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto risponde ad una esigenza diffusamente avvertita negli ambienti imprenditoriali del nostro Paese. Tale Accordo infatti rappresenta un elemento importante per la messa in opera di un quadro giuridico favorevole allo sviluppo delle relazioni economiche fra i due Paesi.

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

Dall'attuazione del medesimo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento in vigore nella Repubblica dello Zimbabwe, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: per la copertura di tali tipi di danni, pertanto si provvede, con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10), prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.

Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni, non derivando dal presente provvedimento oneri a carico del bilancio dello Stato, non si rende necessaria la Relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-7556A
Lire 500